

Nuovo Accordo ECP e relazioni sindacali

Segreterie Nazionali CGIL, CISL e UIL ed Eni hanno siglato in data 18 luglio 2018 un verbale di accordo che avrebbe dovuto sanare le anomalie nel riconoscimento dell'ECP per chi si trovava all'estero nel 2013 e 2015 o per chi ha effettuato cambi di area di business nel 2013.

Questo accordo prevedeva un primo saldo con le buste paga di agosto 2018 che per motivi inspiegabili non è avvenuto.

La RSU chiede il rispetto degli accordi sottoscritti con le Segreterie Nazionali ed l'erogazione dell'AP nel cedolino di settembre.

Segnaliamo peraltro che la RSU sta attendendo anche l'applicazione dell'accordo relativo all'erogazione dei corsi di lingue per i neo assunti 2014/2016, previsto dagli accordi locali del 31 maggio 2018 ed il cui iter avrebbe dovuto avviarsi entro giugno 2018.

Anomalie Trasferte Estere - RSU incontra ENI il 5 settembre

In data 12.7.2018 la RSU ha scritto al Datore di Lavoro Eni Upstream per chiedere accordi che normino con urgenza le gravi anomalie nella gestione trasferte estere.

La RSU ritiene che sia della massima urgenza sanare la situazione, specie alla luce dei rischi per la salute cui possono essere sottoposti i lavoratori in caso di assenza dei riposi previsti per legge e di lavoro notturno non normato.

Infatti, come segnalato in occasione della presentazione del Piano Industriale del 5 Dicembre 2017 ed in tutti i successivi incontri bilaterali, la RSU considera ineludibile la sigla di accordi sindacali che definiscano le condizioni di impiego dei lavoratori giornalieri della nostra sede amministrativa inviati in trasferta operativa. Ci riferiamo in particolare a:

1. lavoratori inviati presso siti operativi esteri (cantieri o piattaforme) quali Ghana, Egitto e Messico ed utilizzati ininterrottamente anche per 40/45 giorni, dovendosi poi presentare direttamente in ufficio al termine del loro impegno senza usufruire di riposi. Ciò avviene senza modificare il loro status in turnisti né applicare gli accordi sindacali locali previsti per queste tipologie di lavoro e regolarmente utilizzati nei distretti operativi Italia (Indennità speciali e accordi su turnazione A e C). Questa situazione è contraria a quanto recita il DLGS 66/2003 sull'orario di lavoro che all'articolo 9 comma 1 afferma: ***Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica...***
2. lavoratori che operano presso i siti operativi come unica figura ENI in nave, piattaforma o cantiere remoto senza alcun cambio e quindi di fatto disponibili nell'arco delle 24 ore. Riteniamo che ciò sia in violazione dell'articolo 7 comma 1 che recita: ***Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo...***
3. lavoratori che hanno operato di notte. Alla scrivente RSU non risulta che sia mai stato chiesto di definire questa tipologia di lavoro secondo quanto previsto all'articolo 12 comma 1 del citato decreto Legislativo ed ovvero: ***L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i criteri e con le modalità previsti dai contratti collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali in azienda, se costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dall'impresa... La consultazione va effettuata e conclusa entro un periodo di sette giorni.*** Né sappiamo se sono state applicate le tutele ed effettuate le verifiche di cui agli articoli 11, 13 e 14 per il suddetto lavoro notturno.

Dal momento che il medesimo DLGS 66/2003 prevede possibilità di deroga solo a fronte di accordi sindacali, la RSU ha chiesto una immediata convocazione per giungere a degli accordi che normino quanto sta accadendo. L'incontro si svolgerà il prossimo 5 settembre.